

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 08 **del mese di** Febbraio
dell' anno 2010 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vicepresidente
3) Bissoni Giovanni	Assessore
4) Bruschini Marioluigi	Assessore
5) Campagnoli Armando	Assessore
6) Dapporto Anna Maria	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Pasi Guido	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore
10) Ronchi Alberto	Assessore
11) Zanichelli Lino	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA I SOCI DELLA SPA ERVET PER DISCIPLINARE LE MODALITÀ ATTRAVERSO CUI ESERCITARE IL COSÌ DETTO "CONTROLLO ANALOGO" NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Cod.documento GPG/2010/322

Num. Reg. Proposta: GPG/2010/322

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata

- la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 27 in materia di *"Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*, la quale ha tra l'altro modificato la disciplina contenuta nella L.R. 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. Spa);

Considerato che:

- la lett. c) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 26 stabilisce che la convenzione triennale tra la Regione Emilia-Romagna ed ERVET spa debba disciplinare: *"il controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna sulle proprie strutture e le verifiche che la Regione può a tal fine svolgere in corso d'opera e a consuntivo"*;
- che la società è partecipata da altri enti pubblici i quali detengono quote sociali minoritarie;
- che la fine di permettere a tutti gli enti soci di utilizzare i servizi, che la società svolge in conformità alle disposizioni societarie, è necessario, secondo quanto ha stabilito la giurisprudenza comunitaria e nazionale, che ciascun ente socio possa esercitare il c.d. *"controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture"*;
- che nelle società partecipate da più enti pubblici tale controllo consiste nella facoltà di ciascun ente socio di esercitare, congiuntamente agli altri soci proprietari, un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;

- che l'assemblea dei soci di Ervet spa del 1 luglio 2008, al fine di dare attuazione ai sopracitati principi giurisprudenziali, ha provveduto a modificare lo statuto introducendo, in particolare, l'art. 18 il quale stabilisce:
- "1. La società, su cui i soci esercitano un controllo analogo a quello posto in essere sulle proprie strutture attraverso un accordo amministrativo, si dota di criteri univoci di misura e valutazione di efficacia e di efficienza della propria attività coerenti con le diverse funzioni di cui rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3 dell'art. 6 del presente statuto."

Ritenuto pertanto opportuno adempiere alle sopracitate disposizioni statutarie mediante l'approvazione di un apposito accordo amministrativo tra i Soci, al fine di definire e disciplinare le modalità condivise attraverso cui esercitare il c.d. "controllo analogo" nei confronti della Società;

Considerato che:

- l'accordo amministrativo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, regola i rapporti tra i soci al fine di disciplinare le modalità di definizione degli indirizzi da impartire all'azione societaria, l'esercizio del controllo sulla gestione dell'attività sociale, e le forme di verifica dei risultati della Società;
- che con la sottoscrizione dell'accordo i singoli soci si impegnano a utilizzare i servizi della Società in modo coordinato, non ostacolando le attività altrui nell'utilizzo dei servizi della Società;

Dato atto che

- ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dall'art. 64 dello Statuto della Regione Emilia Romagna, l'Assemblea legislativa è stata informata, preventivamente in modo

adeguato, sul contenuto dell'accordo amministrativo che si allega al presente atto;

Vista la legge 241/90 ed in particolare l'art. 15;

Dato atto del parere allegato;

su proposta dell'assessore alla "programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie. Organizzazione" Muzzarelli Gian Carlo;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di approvare l'accordo amministrativo, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, o suo delegato, provvederà alla sottoscrizione dell'Accordo.

**ACCORDO AMMINISTRATIVO FRA I SOCI
AI SENSI DELL'ART. 15, L. 241/1990**

L'anno....., il mese di....., il giorno
.....
tra

INSERIRE ELENCO Soci

nella loro qualità di Soci di ERVET SpA

vista la legge regionale 21 dicembre 2007 n. 26 “ Misure di razionalizzazione in attuazione della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)

visto lo Statuto di ERVET SpA in particolare gli articoli:

art. 6 - Modalità di intervento;

art. 9 - Diritto di prelazione;

art. 10 – Gradimento;

art. 16 - Interventi di cui all'art. 6, comma 2, dello statuto;

art. 17 - Interventi di cui all'art. 6, comma 3, dello statuto;

art. 18 - Controllo analogo e valutazione delle attività;

per consentire ai Soci, a quest'ultimo riguardo, di indirizzare in modo determinante la definizione sia degli obiettivi strategici che delle scelte fondamentali della Società, in conformità allo Statuto e alla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. I Soci si avvalgono della Società per lo svolgimento di attività a loro strumentali strettamente necessarie ai propri compiti istituzionali, nel pieno rispetto del principio di legalità e competenza, nonché di imparzialità e buon andamento dell'agire pubblico.

2. Nel rispetto dell'art. 18 dello Statuto e dei dettati comunitari del principio dell'”*in house providing*”, con il presente accordo i Soci intendono regolare le modalità di definizione degli indirizzi da impartire all'azione societaria, l'esercizio del controllo sulla gestione dell'attività sociale e le forme di verifica dei risultati della Società.

ART 2 – COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ (O DEI SOCI)

1. Per raggiungere i fini posti all'art. 1 del presente Accordo, i Soci si impegnano reciprocamente ad avvalersi della Società in modo coordinato.

2. Il coordinamento ha i seguenti scopi:

- a) sfruttare le sinergie, le economie di scala e di scopo nello svolgimento congiunto di attività tra Soci;
- b) evitare possibili interferenze tra le attività erogate a favore di differenti Soci, sia in termini temporali, sia in termini di oggetto e contenuto;
- c) mantenere l'equilibrio economico-finanziario e la stabilità patrimoniale della Società.

3. I Soci si impegnano a porre in essere i seguenti strumenti di coordinamento:

- a) circolazione di efficaci ed efficienti flussi informativi che rendano edotti tutti i Soci della attività che la Società svolge per ognuno di essi, con particolare riferimento ai programmi ed alle attività di cui all'art. 3 e 4;
- b) disponibilità a rilasciare informazioni sulle attività in essere con la Società se richieste da altro Socio;
- c) partecipazione a incontri di coordinamento, su iniziativa della Regione Emilia-Romagna o di altro socio, per formulare gli indirizzi e le proposte sulla cui base l'organo amministrativo della società possa elaborare i Programmi annuali previsti dall'art. 16 e gli eventuali ulteriori interventi di cui all'art. 17 dello statuto sociale, nonché per discutere le eventuali possibilità di coordinamento e sinergia in ordine alle diverse iniziative nell'ambito dell'equilibrio economico finanziario complessivo della Società e ogni altra questione di interesse comune. La convocazione agli incontri di cui al punto precedente viene effettuata di regola, almeno una volta all'anno prima della presentazione dei programmi annuali di attività e comunque entro il 30 settembre. La convocazione viene inviata a mezzo fax almeno 7 giorni naturali e consecutivi prima dell'incontro e, solo in caso di motivata urgenza, 3 giorni prima. Agli incontri può essere invitato a partecipare anche l'Organo esecutivo della società. I Soci possono partecipare agli incontri anche per mezzo di persone fisiche delegate dal legale rappresentante o mediante memorie scritte firmate dal proprio legale rappresentante. Ad esito dell'incontro viene redatto apposito processo verbale.

4. Nel corso degli incontri di cui al comma precedente, ogni Socio ha diritto di esprimere le proprie determinazioni con l'onere di motivare i propri consensi o dissensi. Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere l'unanimità dei consensi, i Soci decidono a maggioranza di quote.

5. Ove in esito agli incontri di coordinamento, un Socio reputi di non poter perseguire il

proprio pubblico fine mediante la Società o di non esercitare su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ha facoltà di recedere dal presente accordo, informando preventivamente i Soci.

ART 3 – PROGRAMMAZIONE COORDINATA DELLE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

1. La disciplina del rapporto fra i Soci e la Società per quanto attiene ai programmi di attività è costituita da convenzioni su base temporale, che rappresentano il mezzo per consentire alla Società un'opportuna programmazione delle attività, nel reciproco interesse di tutti i Soci.

2. La proposta di programmi di attività è presentata, entro il 31 ottobre di ogni anno, a cura dell'Organo amministrativo della Società al singolo Socio interessato. La proposta è corredata delle informazioni relative alle proposte presentate agli altri soci. Il programma di attività viene approvato dai diversi Soci entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il programma di attività può essere integrato in corso d'anno secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

ART. 4 – INTEGRAZIONE AI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ ED ATTIVITÀ DA ENTI AFFIDANTI

1. Per lo svolgimento di attività ulteriori a quelle approvate di cui all'art. 3, il Socio ha facoltà di integrare il Programma di attività.

2. Le integrazioni individuano lo specifico intervento, in termini di oggetto, impegno temporale e piano economico.

3. La bozza dell'integrazione è inviata dall'Organo esecutivo della Società a tutti i Soci almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima della stipulazione. Se nessun Socio esprime dissenso entro 10 giorni dall'invio di cui al precedente comma, il Socio e la Società concludono l'integrazione.

4. Qualora un Socio ritenga che l'accordo di cui al punto precedente pregiudichi o limiti l'attività di proprio interesse affidata alla Società, informa gli altri Soci e l'organo amministrativo del suo motivato dissenso. L'integrazione può essere comunque conclusa previa risposta adeguatamente motivata al socio dissenziente, predisposta dalla società dopo aver acquisito le eventuali considerazioni degli altri soci.

ART. 5 – RAPPORTI DEI SOCI CON LA SOCIETÀ

1. La Società svolge la propria attività nei confronti dei Soci, anche singolarmente considerati, in conformità alle previsioni statutarie e alle norme vigenti, nel rispetto dell'equilibrio economico, finanziario e organizzativo della complessiva attività sociale.

2. Ogni questione inerente il recesso, qualora previsto espressamente nelle convenzioni o dalle integrazioni, la risoluzione contrattuale per inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, sarà oggetto di valutazione ed esame da parte del Socio affidatario dell'attività e della Società per trovare la soluzione migliore per entrambe le parti e per gli altri Soci, che ne devono essere informati e possono richiedere la convocazione di un incontro di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c).

3. A prescindere dalla misura della partecipazione in Società, tutti i Soci sono impegnati a garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi comuni nella gestione della Società.

ART 6 – CONTROLLO E VERIFICA OPERATIVA DEL SINGOLO SOCIO

1. Il controllo analogo sulle attività previste agli art. 16 e 17 è esercitato da ogni socio, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 6 comma 2 dello Statuto o di altri atti di affidamento previsti all'art. 6 comma 3 dello Statuto.

2. Assunta un'attività, la Società deve comunicare al Socio il nominativo di un proprio referente interno per quella specifica attività. Il Socio s'impegna, altresì, a nominare un proprio Referente per ciascuna attività affidata alla Società.

3. Il Referente del Socio ha facoltà di promuovere e controllare l'operato della Società in relazione all'attività, anche attraverso la richiesta di atti e documenti.

4. Le convenzioni stipulate, di cui all'art. 3, regolano le modalità di presentazione degli stati di avanzamento dell'attività ed il modello di rendicontazione periodica e finale dell'attività, nonché le modalità di conservazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile.

ART. 7 – CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Ogni Socio provvede a coprire integralmente i costi degli interventi affidati alla Società così da assicurare il mantenimento di un sostanziale equilibrio economico e finanziario della stessa. In ogni caso, i compensi sono esclusivamente commisurati alla copertura dei costi diretti ed indiretti, ivi comprese le spese generali, sostenuti dalla Società per lo

svolgimento della singola attività.

ART. 8 – RECEPIMENTO DELL'ACCORDO

1. Ciascun Socio sottoscrittore del presente Accordo è obbligato al rispetto delle statuizioni in esso contenute, al rispetto degli atti o accordi che da esso ne discendono, nonché al rispetto di quanto convenuto in attuazione ed esecuzione dello stesso.

ART. 9 – RECESSO DALL'ACCORDO

1. Il Socio che abbia esercitato il recesso dal presente Accordo non potrà continuare ad avvalersi delle attività della Società .

2. La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato e automatico venir meno della qualità di aderente al presente Accordo

ART. 10 – MODIFICAZIONI DELL'ACCORDO

1. L'Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento, per meglio adeguarlo alle esigenze delle parti ed alle eventuali successive modifiche normative, nel rispetto dei principi e delle esigenze che lo hanno ispirato.

2. Ogni eventuale successiva modifica, da formalizzarsi con le stesse modalità di stipulazione dell'Accordo, deve essere convenuta tra tutti i Soci presenti nella compagine societaria al momento della modifica stessa e dovrà essere formalmente comunicata e trasmessa alla Società entro 10 giorni dalla stipula.

ART. 11 – ADESIONE DEI SOCI

1. Per effetto della qualità di Socio ogni soggetto è tenuto a rispettare gli obblighi previsti nel presente accordo.

2. Fino a quando il nuovo Socio non abbia sottoscritto il presente Accordo non potrà avvalersi delle attività della Società.

ART. 12 – DURATA

1. Il presente Accordo ha durata pari alla durata della Società, con decorrenza, per ciascun Socio, dal giorno della rispettiva sottoscrizione.

Il presente Accordo, concluso e stipulato tra i Soci, è stato consegnato alla Società in data....., la quale, mediante i propri organi, ne prende visione e si impegna a darvi attuazione, nell'osservanza dell'art. 18.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/322

data 04/02/2010

IN FEDE

Enrico Cocchi

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'